



## Esenzione dall'obbligo d'assicurazione in caso di formazione e perfezionamento in Svizzera

### Studenti provenienti dall'UE/AELS, che per legge sono assicurati lì contro le malattie

Gli studenti **che non svolgono un'attività lucrativa** sono esclusi dall'obbligo d'assicurazione, se

- sono in Svizzera solo **temporaneamente**, hanno il loro centro d'interessi nell'UE/AELS e dopo il loro periodo di studi ritornano nel loro Stato d'origine
- oppure hanno il loro **domicilio** in Svizzera con l'intenzione di rimanere a lungo in Svizzera e per legge tramite i genitori hanno l'assicurazione familiare nell'UE/AELS

Gli studenti **che svolgono un'attività lucrativa** o i **praticanti** provenienti da Germania, Francia, Italia o Austria possono essere esentati dall'obbligo d'assicurazione, se

- dispongono di un permesso per dimoranti temporanei L o
- dispongono di un permesso di dimora B e dichiarano che il loro centro d'interessi è in uno degli Stati indicati sopra

### I seguenti documenti sono obbligatori per poter decidere in merito a una domanda di esenzione:

- permesso per dimoranti temporanei L o permesso di dimora B
- attestato di assicurazione
  - persone assicurate per legge: tessera europea di assicurazione malattia
  - persone assicurate in modo privato: conferma della persona assicurata nella seconda pagina della domanda
- attestato di immatricolazione / attestato di formazione
- contratto di praticantato / contratto di lavoro

Gli studenti che svolgono un'attività lucrativa o i praticanti provenienti da tutti gli altri Stati UE/AELS sono soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera.



## **Studenti al di fuori dell'UE/AELS e studenti assicurati in modo privato**

Possono essere esentati dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, se dispongono di una copertura assicurativa equivalente alla LAMal e la copertura assicurativa copre l'intero periodo del soggiorno a fini di studio o formazione. È consentita un'esenzione di tre anni. A domanda, l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo (*art. 2 cpv. 4 OAMal*). Dopo occorre stipulare un'assicurazione malattie ai sensi della LAMal.

### **I seguenti documenti sono obbligatori per poter decidere in merito a una domanda di esenzione:**

- permesso per dimoranti temporanei L, permesso di dimora B o permesso di soggiorno (al di fuori dell'UE/AELS)
- attestato di assicurazione
  - persone assicurate in modo privato: conferma della persona assicurata nella seconda pagina della domanda
- attestato di immatricolazione / attestato di formazione
- contratto di praticantato / contratto di lavoro

L'esenzione o la rinuncia all'esenzione non possono essere revocate senza un motivo particolare.